

OSSERVAZIONI AL D.d.L. A.S. 2232 XVII LEGISLATURA

“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

1. Revisione del dato testuale dell'art. 6, comma 1

Stando al tenore letterale del comma 1 dell'art. 6 del D.d.L. in esame, sono esenti (a partire dal 1 gennaio 2017 come chiarito dal comma 8) dall'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti di beni e diritti per causa morte, donazione o a titolo gratuito e la costituzione di vincoli di destinazione a vantaggio dei *trust* in favore di persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'art.4 della L. n. 104 del 1992 (di seguito anche solo “persone con disabilità grave”).

In proposito si segnala che la scelta linguistica operata potrebbe dare luogo a difficoltà interpretative posto che, in primo luogo, non si comprende chiaramente se ci si riferisca solo agli atti “a vantaggio” di *trust* istituiti a favore di persone con disabilità grave oppure più genericamente a tutti i trasferimenti (per causa di morte, donazione o a titolo gratuito) e a tutti i vincoli di destinazione effettuati a favore di persone con disabilità grave e, inoltre, appare priva di un evidente contenuto precettivo la locuzione che vorrebbe agevolare la costituzione di vincoli di destinazione a favore di *trust*.

La rubrica della norma, nonché il contenuto dei successivi commi dell'art. 6 in commento farebbero propendere per una lettura finalizzata ad agevolare i trasferimenti gratuiti e gli atti di dotazione patrimoniale effettuati a favore di *trust* per persone con disabilità grave. In quest'ottica, sarebbe necessaria una revisione del dato testuale per prevenire possibili incertezze interpretative in merito alla sovrapposibilità della nozione di *trust* con quella di vincolo di destinazione, nonché per fare in modo che la norma sia applicabile ai vincoli di destinazione indipendentemente dalla presenza o meno di un *trust*.

A tal fine, come tra l'altro già suggerito dalla VI Commissione finanze della Camera, il comma 1 potrebbe essere modificato come segue: «*1. I beni e diritti conferiti in trust istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3*

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni».

2. Ampliamento dell'agevolazione ricomprendendo nel suo ambito di applicazione anche i vincoli istituiti ex art. 2645-ter cod. civ.

Tanto osservato, si può ulteriormente valutare di ampliare le agevolazioni fiscali previste dall'art. 6 citato anche espressamente i vincoli di destinazione previsti dall'art. 2645-ter cod. civ. (*“trascrizione di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni e persone fisiche”*), particolarmente idoneo a perseguire la finalità di disciplinare misure di sostegno per le persone con disabilità grave dopo la scomparsa dei genitori (il cd. *“dopo di noi”*). Sotto questo punto di vista la norma introdotta nel codice civile italiano appare decisamente coerente con la ratio del c.d. *“dopo di noi”* anche tenendo conto dello stesso tenore letterale della disposizione civilistica che prevede, fra le altre cose, la possibilità di far coincidere la durata del vincolo con la vita del beneficiario. Peraltro l'art. 2645 c.c. riferisce espressamente gli interessi meritevoli di tutela alle persone con disabilità confermando, semmai ve ne fosse bisogno, la specifica opportunità di introdurre il citato istituto giuridico civilistico all'art. 6 del decreto in esame. Occorre considerare inoltre che siffatto ampliamento degli strumenti messi a disposizione delle famiglie comporterebbe l'ulteriore vantaggio di offrire una soluzione che potrebbe risultare meno onerosa rispetto alla costituzione di un *trust*.

Con specifico riferimento alle disposizioni di natura fiscale recate dall'art. 6 in esame, sarebbe necessario effettuare le seguenti revisioni al dato letterale della norma (che si aggiungono a quelle già proposte al precedente punto 1):

“1. I beni e diritti conferiti in trust, oppure gravati dal vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., [previsti] in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esenti dall'imposta di successione e donazione prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, e successive modificazioni;

2. *Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, ovvero nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ..*

3. *Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni:*

a) *l'istituzione del trust, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., sia fatta per atto pubblico;*

b) *l'atto istitutivo del trust, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust, ovvero il vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., sono istituiti; indichi le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità;*

c) *l'atto istitutivo del trust, ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero l'atto di costituzione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee e del gestore;*

d) *gli esclusivi beneficiari del trust, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., siano le persone con disabilità grave;*

e) *i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust, ovvero gravati dal vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust o del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.;*

f) *l'atto istitutivo, ovvero l'atto di costituzione, individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust, ovvero all'atto di costituzione del vincolo di cui all'art. 2645-ter cod. civ., a carico del trustee o del gestore;*

g) *l'atto istitutivo, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano il termine finale della durata del trust, ovvero del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. nella data della morte della persona con disabilità grave;*

h) *l'atto istitutivo, ovvero l'atto di costituzione, stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.*

4. *Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust, ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., istituiti in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.*

5. *Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trust, ovvero dal gestore del vincolo di destinazione, sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

6. *In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di costituzione di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ. su detti beni, di cui al comma 1, i comuni possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.*

7. *Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust, ovvero di vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ., istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito imponibile e a 100.000 euro.*

8. *Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017, mentre le agevolazioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016.*

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4 e 5, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 7, valutate in 6 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.”

3. Eventuale coincidenza della figura del trustee con il soggetto disponente

Passando all'analisi del comma 2 dell'art. 6, si osserva che detta disposizione stabilisce che per godere delle agevolazioni fiscali il *trust* debba avere la finalità, dichiarata sin dall'atto istitutivo, di perseguire l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali è istituito. Nella prassi, i *trust* con finalità analoghe a quelle anzidette sono generalmente istituiti nella forma del cd. *trust* “autodichiarato”, che si configura quando il ruolo di disponente e di *trustee* sono assunti dallo stesso soggetto¹.

Si ricorre a questo specifico *trust* poiché di solito i genitori vogliono direttamente prendersi cura del figlio e perciò, oltre che a destinare i beni in suo favore, si riservano di amministrare gli stessi (da qui la coincidenza tra *trustee* e disponente).

Tuttavia, il *trust* “autodichiarato”, proprio per l'immedesimazione tra disponente e *trustee* che lo contraddistingue, è stato a più riprese ritenuto nullo dalla giurisprudenza, poiché in tal caso non si realizzerebbe l'effetto segregativo del patrimonio². Invero è bene evidenziare che si è solitamente trattato di casi in cui il disponente era ricorso

¹ Cfr. la citata Circolare Agenzia delle Entrate, n. 48/E del 6 agosto 2007.

² Fra tutte, si riporta Cass, Sez. VI, Ordinanza n. 3735 del 24 febbraio 2015 anche per la giurisprudenza ivi richiamata, ove è stato chiarito che, “Sul punto, la Corte (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105) ha ritenuto che, in base all'art. 2 della Convenzione, lo scopo caratteristico del *trust*, che ha identificato con quello di costituire una separazione patrimoniale in vista del soddisfacimento di un interesse del beneficiario del perseguimento di un fine dato, è conseguito mediante la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente e la loro intestazione ad altro soggetto, parimenti in modo separato dal patrimonio di quest'ultimo. In maniera ancora più eloquente, si è sancito che “presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in *trust*, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il *trust* è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio”.

all'istituzione del *trust* al solo fine di frapporre uno schermo giuridico tra sé e i creditori, senza che sussistesse nella realtà la causa in concreto per cui il *trust* era stato formalmente istituito.

Potrebbe perciò essere necessaria una precisazione legislativa che legittimi la figura del *trust* "autodichiarato" nel solo caso in cui vengano perseguite tutte le finalità del comma 2 in commento, in modo da garantire ai genitori uno strumento duttile per le loro esigenze e contemporaneamente evitare un utilizzo distorsivo del *trust* "autodichiarato".

Si suggerisce perciò di modificare il comma 2 come segue (a prescindere dalle considerazioni svolte in precedenza sul vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter cod. civ.): *"le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust, anche autodichiarato, persegua come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust."* In questi termini l'indicazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) dovrà essere intesa nel senso che il disponente avrà facoltà di individuare un trustee nelle ipotesi di *trust* diverso rispetto a quello c.d. "autodichiarato". Pertanto si suggerisce la modifica della citata lett.c) come segue: "l'atto istitutivo individui gli obblighi del trustee **ove previsto...**". Alla stessa stregua, qualora si volesse accogliere la proposta di modifica di cui al punto precedente, si dovrebbe prevedere la possibilità di costituire vincoli di destinazione con indicazione o meno di un soggetto giuridico in qualità di guardiano al momento della costituzione del vincolo stesso. In tale ultima circostanza il vincolo di destinazione verrebbe equiparato nella sua funzione ad un "trust autodichiarato" garantendo la segregazione del patrimonio e la gestione dello stesso a favore del disabile in un momento successivo alla morte del disponente.

4. Il guardiano del trust

L'art. 6, comma 3, lett. f), della norma in esame precisa che nell'atto istitutivo del *trust* deve essere individuato il guardiano. Data l'importanza specifica che vuole essere data a questo ruolo, si osserva che sarebbe al riguardo opportuno specificare con chiarezza che detto ruolo debba essere coperto per tutta la vita del *trust*.

Si consiglia perciò di modificare la lett. f) in commento come segue: f) *“l’atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee. Tale soggetto dovrà essere individuabile per tutta la durata del trust”*.

5. Ipotesi di premorienza del soggetto con disabilità grave al disponente

L’art. 6, comma 3, lett. g) della disposizione in esame prevede che nell’atto istitutivo del *trust* sia stabilito che il termine finale della durata del *trust* coincida con la data della morte della persona con disabilità grave. Questa disposizione, che è coerente se si considera che la *ratio* del Disegno di legge è quella di garantire il sostentamento della persona con disabilità grave alla scomparsa di chi se ne prende cura, dovrebbe essere accompagnata da ulteriori previsioni che disciplinino l’ipotesi in cui il disabile grave beneficiario del *trust* premuoia al disponente.

In tale caso, potrebbe essere sufficiente prevedere che il patrimonio destinato al *trust* divenuto privo di scopo per morte del beneficiario debba essere restituito al disponente in regime di esenzione dalle imposte di successione e donazione e registro. Sarebbe utile specificare, inoltre, che il rientro del patrimonio nella piena titolarità del soggetto disponente non avrebbe alcuna valenza reddituale per quest’ultimo. Sembrerebbe infatti in linea con lo spirito della norma non gravare in nessun modo le famiglie di ulteriori oneri fiscali. A tal fine, si consiglia di aggiungere il seguente comma 3-*bis* dopo il comma 3 dell’art. 6 in rassegna:

“3-bis. In caso di premorienza del beneficiario del trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 rispetto al disponente, il patrimonio residuo del trust si trasferisce in capo al disponente medesimo in regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e non costituisce comunque presupposto impositivo ai fini reddituali.”

6. L’attribuzione del patrimonio residuo ai beneficiari finali del trust

L'art. 6, comma 3, lett. h) della disposizione in esame prevede che l'atto istitutivo del *trust* stabilisca la destinazione del patrimonio residuo. A questo riguardo si segnala che il regime fiscale relativo alla destinazione del patrimonio residuo deve essere disciplinato con particolare cautela poiché, in assenza di riferimenti puntuali, potrebbe verificarsi un utilizzo distortivo della disposizione agevolativa, finalizzato ad effettuare passaggi generazionali in esenzione d'imposta.

La disciplina in commento prevede, infatti, un'esenzione dall'imposta sulle donazioni e successioni al momento del conferimento dei beni in *trust* e, al di fuori della summenzionata ipotesi di premorienza del soggetto con disabilità gravi al soggetto disponente, l'eventuale trasferimento del patrimonio residuo ai beneficiari finali del *trust* senza applicazione d'imposta finirebbe per determinare di fatto una successione dal disponente ai beneficiari finali del *trust*, fuori dall'ambito di applicazione della relativa imposta.

In proposito va osservato che, con riferimento alle modalità applicative dell'imposta sulle successioni e donazioni ai *trust*, l'Amministrazione finanziaria ha assunto una posizione secondo la quale la cennata imposta è dovuta al momento del conferimento dei beni in *trust* e non allo scioglimento dello stesso³, essendo entrambi i trasferimenti realizzati legati dall'unica causa negoziale consistente nel trasferimento dei beni dal disponente ai beneficiari finali del *trust*.

Sulla scia di questa impostazione, in ipotesi di *trust* in favore di persone con disabilità grave l'imposta sulle donazioni e successioni risulterebbe non dovuta al momento della costituzione del vincolo, in forza dell'introducendo regime di esenzione, e sempre non dovuta all'atto del trasferimento dei beni ai beneficiari finali del *trust*.

Ove si volesse scongiurare tale salto d'imposta, dovrebbe allora essere precisato che l'assegnazione del patrimonio residuo realizza il presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni e successioni, che dovrebbe essere applicata tenendo conto del rapporto di parentela o coniugio esistente fra il disponente e i beneficiari finali del *trust*. A tal

³ Cfr. citata Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio 2008: "la devoluzione ai beneficiari (e non a terzi in genere) dei beni vincolati in *trust* non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore; i beni, infatti, hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in *trust*, funzionale all'interesse dei beneficiari."

fine, si consiglia di aggiungere il seguente comma 3-ter dopo il comma 3 dell'art. 6 in rassegna:

“3-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma precedente, in caso di morte del beneficiario del trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il trasferimento del patrimonio residuo agli altri beneficiari del trust è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e beneficiari del trust.”

7. Modalità di tassazione del reddito del trust ai fini delle imposte dirette

La disposizione in rassegna non contempla profili di imposizione diretta, potrebbe viceversa essere opportuno adottare misure specifiche anche in tale ambito.

In particolare, potrebbe essere utile inserire un comma che, recependo gli orientamenti manifestati dalla Risoluzione n. 278/E del 2007, stabilisca che ***“3-quater. ai fini reddituali, il trust istituito a favore di soggetti con disabilità grave accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si considera sempre opaco e viene assoggettato ad IRES, secondo i criteri dettati dall'art. 73, comma 1, del Tuir”***.

Nello specifico si ricorda che nella cennata risoluzione, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che, in caso di trust istituito a favore di una persona disabile detto soggetto ***“non può essere correttamente qualificato in senso giuridico come beneficiario dei beni del trust, quindi il trust è con beneficiario individuato ma come un trust senza beneficiario, per cui il reddito conseguito del trust è correttamente imputato al trust stesso”***.

In sostanza, con detta risoluzione l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di trust per disabili, ai fini reddituali gli stessi dovranno essere sempre considerati opachi (soggetti ad IRES) e non trasparenti (soggetti ad IRPEF in capo ad eventuali beneficiari del reddito del trust).

8. Agevolazione IMU

Specifica attenzione merita la disposizione di cui all'art. 6, comma 6, ove si prevede che nell'ipotesi di conferimento in *trust* per persone con disabilità grave di immobili e di diritti reali sugli stessi, i Comuni possono stabilire franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria. A questo riguardo, si osserva innanzitutto che la disposizione prescrive che i Comuni nell'adottare specifiche agevolazioni dovranno rispettare il cd. "vincolo di invarianza" del bilancio. Detta previsione comporta seriamente il rischio di lasciare la norma inattuata da parte dai Comuni, i quali difficilmente potranno rinunciare a fonti di gettito e contestualmente rispettare il vincolo di invarianza.

Piuttosto che rendere facoltativa l'adozione regolamentare di misure agevolative da parte dei Comuni, si suggerisce di introdurre direttamente nell'ambito della normativa nazionale una agevolazione ai fini IMU che estenda l'applicabilità dell'agevolazione attualmente prevista in ipotesi di immobili dati in comodato dal padre al figlio anche alle seguenti ipotesi:

- concessione in comodato d'uso ad un trust per persone con disabilità gravi di un immobile nella titolarità del disponente;
- conferimento in trust per persone con disabilità grave di immobili e di diritti reali sugli stessi.

A tal fine, si propone di modificare come segue il comma 6 dell'art. 6:

"6. L'agevolazione di cui l'art. 13, comma 3, lett. a) del D.l. n. 201 del 2011 si applica anche nell'ipotesi in cui le unità immobiliari vengono concesse in comodato d'uso ad un trust a favore di persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'art. 4 legge 104 del 1992, e nell'ipotesi di conferimento in trust per persone con disabilità grave, accertata con le modalità di cui all'art. 4 legge 104 del 1992, di immobili e di diritti reali sugli stessi, a condizione che il soggetto disabile destini detti immobili a propria abitazione principale."

A tal fine si intende scongiurare l'ipotesi che il trust possa comportare un effettivo aggravio d'imposta ai fini IMU dal momento che la concessione in comodato d'uso del bene immobile direttamente al discendente disabile non comporterebbe alcun addebito ai fini dell'imposta patrimoniale. Peraltro è opportuno considerare anche l'ipotesi tale

per cui l'immobile detenuto direttamente dal disabile come prima casa sarebbe esente da IMU, mentre lo stesso immobile conferito in un trust a favore dello stesso disabile sconterebbe il tributo locale citato.

9. Possibile applicazione al *trust* a favore di soggetti con disabilità grave delle agevolazioni fiscali previste, ai fini delle imposte dirette per le ONLUS

In proposito va osservato che, già in diverse occasioni, l'Amministrazione finanziaria ha sostenuto la possibilità di applicare le agevolazioni disposte a favore delle ONLUS anche ai *trust* che perseguono finalità analoghe e presentano i requisiti di legge.

In proposito, si ricorda che l'iscrizione di un ente nell'Anagrafe delle ONLUS comporta l'acquisizione di una qualifica di specifica rilevanza fiscale, determinando la fruibilità, da parte dell'ente medesimo, di una serie di agevolazioni fiscali. A tal fine, la disciplina di riferimento non richiede l'appartenenza dell'ente a particolari forme giuridiche; possono, infatti, assumere la qualifica di ONLUS, oltre alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni e alle società cooperative, "gli altri enti di carattere privato" che abbiano soggettività passiva ai fini tributari.

Sulla base delle considerazioni richiamate, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate 1° agosto 2011, n. 38/E ha quindi chiarito che anche i *trust*, dotati di soggettività passiva IRES ex art. 73 del Tuir, possono acquisire la qualifica di ONLUS, qualora si conformino alle condizioni richieste dall'art. 10 del D.Lgs n. 460 del 1997.

In sostanza, quindi, affinché un *trust* possa qualificarsi come una ONLUS è necessario che si verifichino i seguenti presupposti: i) che il medesimo sia dotato di soggettività passiva IRES e non presenti in concreto delle caratteristiche incompatibili con il regime fiscale delle ONLUS; ii) che siano rispettate le condizioni necessarie all'iscrizione all'Anagrafe delle ONLUS.

Come anticipato, la soggettività tributaria del *trust* è elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento della qualifica di ONLUS. Infatti, secondo l'Amministrazione finanziaria, è altresì necessario che il reddito eventualmente prodotto dal *trust* venga patrimonializzato ad incremento del fondo del *trust* (c.d. *trust* opaco) e non sia distribuito a soggetti beneficiari di reddito (c.d. *trust* trasparente).

Alla luce di quanto precede, si potrebbe ipotizzare l'inserimento di una specifica disposizione normativa che riconosca l'applicabilità del regime di esenzione IRES previsto in relazione ai redditi delle ONLUS anche ai *trust* istituiti ai sensi del comma 1 dell'art. 6 in rassegna a condizione, tuttavia, che detti *trust* espressamente prevedano nell'atto istitutivo la destinazione del patrimonio residuo ad enti benefici che perseguono la finalità istituzionale di assistenza dei soggetti affetti da disabilità grave.

10. Deducibilità delle erogazioni liberali e degli altri atti a titolo gratuito effettuati a favore di *trust* per soggetti con disabilità grave

Il comma 7 dell'art. 6 in esame prevede l'applicabilità del regime di deducibilità recato dall'art. 14, comma 1, del D.L. n. 35 del 2005 anche alle erogazioni liberali e agli altri atti a titolo gratuito effettuati in favore dei *trust* per persone con disabilità grave. A tal proposito è utile sottolineare che, mentre la disposizione richiamata (art. 14 del D.L. n. 35 del 2005) fa riferimento sia alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche che a quelle poste in essere da enti soggetti ad IRES, il comma 7 in rassegna cita testualmente solo le erogazioni provenienti da "privati". Inoltre, va segnalato che mentre l'a disposizione recata dall'art. 14 del D.L. n. 35 del 2005 per l'applicabilità della deduzione fa riferimento al "reddito complessivo dichiarato" dal dante causa, l'ultimo periodo del più volte richiamato comma 7 rinvia al "reddito imponibile" del medesimo soggetto.

Ciò posto, nell'ottica sia di prevenire eventuali difficoltà interpretative sia di dare massima applicazione all'agevolazione in esame sarebbe opportuno armonizzare il dato testuale del cennato comma 7 con quello della disposizione da questo richiamata. A tal fine, il comma 7 dell'art. 6 dovrebbe essere modificato come segue:

"7. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società nei confronti di trust istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono innalzati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro."

11. Le funzioni dell'amministratore di sostegno

Stando alla indicazione contenuta all'art. 1 comma 2 *“Nel caso in cui venga nominato un amministratore di sostegno, questi, tenuto conto, ove possibile, della volontà della persona interessata e dei genitori o del genitore eventualmente in vita, definisce o aggiorna i termini del progetto individuale di vita del beneficiario”*.

Tale formulazione normativa appare scarsamente coerente con la ratio della disposizione in esame. Occorre considerare, infatti, che in base a quanto sopra citato, l'amministratore di sostegno avrebbe un potere piuttosto ampio nel definire o modificare il progetto di vita indicato nel trust così come disegnato dai genitori in funzione del “dopo di noi. Non si comprende peraltro la ragione per cui l'amministratore di sostegno debba esercitare un ruolo così incisivo tenuto conto che l'intero impianto normativo si fonda sulla assegnazione della gestione del patrimonio da destinare al disabile ad un soggetto di fiducia del disponente, il trustee, appunto. Peraltro qualora si volesse considerare il ruolo dell'amministratore di sostegno nel controllo della gestione del patrimonio conferito in trust si potrebbe tenere conto di quanto indicato all'art 6 comma 3, lett. f) ove si legge che ;“ *l'atto istitutivo individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust a carico del trustee*”. In considerazione di quanto sopra si consiglia di stralciare la disposizione contenuta all'art. 1, comma 2, in tema di amministratore di sostegno oppure, in alternativa, di modificarne il tenore letterale assegnando all'amministratore di sostegno il ruolo di cui all'art. 6, comma3, lett.f) ove espressamente indicato dal disponente.

